

INTERVENTO

Regime ad hoc per le istanze anteriori al 24 novembre

di **Pierluigi Rausei*** e **Michele Tiraboschi****

Le commissioni di conciliazione già insediate presso le direzioni provinciali del lavoro seguiranno a operare fino all'8 gennaio 2011 in attesa della loro ricostituzione. Applicando il decreto legge 293/94 (in legge 444/94) sul regime di proroga degli organi amministrativi, il **ministero del Lavoro** riconosce l'operatività delle commissioni pubbliche per ulteriori 45 giorni dalla loro cessazione, che coincide con l'entrata in vigore del Collegato lavoro (24 novembre 2010).

La circolare si sofferma sulla nuova composizione della commissione provinciale di conciliazione come modificata dalla legge 183/10 che, con riferimento alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro, individua la rappresentatività a livello territoriale e non più su base nazionale. I direttori delle direzioni del lavoro devono rivolgersi alle sole associazioni datoriali private, in mancanza di associazioni rappresentative dei datori di lavoro pubblico, e richiedere alle organizzazioni sindacali la designazione dei propri componenti (effettivi e supplenti) tenendo conto della esigenza di rappresentare anche i lavoratori del pubblico impiego. Sui criteri per la rappresentatività di organizzazioni e associazioni il ministero richiama le indicazioni fornite con circolare 14/95 per la costituzione dei comitati provinciali Inps.

In mancanza di disposizioni transitorie nella legge la circolare dà indicazioni per la gestione delle vertenze in carico alle Dpl. Fino al 7 gennaio 2011 la commissione in regime di "prorogatio" procederà a trattare i contenziosi per i quali sono state avanzate le istanze di conciliazione fino al 23 novembre 2010, informando le parti sulla non obbligatorietà del tentativo e sulla facoltà di portare a termine la conciliazione per giungere a una transazione valida ed efficace. A far data dal 10 gennaio 2011 la nuova commissione di conciliazione, costituita con decreto direttoriale del direttore della Dpl, avvierà la trattazione delle nuove istanze volontarie di conciliazione, presentate dal 24 novembre

2010 (convocazione inviata dalla Dpl e non dalla Commissione in proroga). Al contrario i collegi pubblici di conciliazione, per l'abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 165/01, hanno cessato *ope legis* l'attività il 24 novembre 2010; le parti possono continuare l'esame della controversia davanti alla commissione di conciliazione.

Circa la procedura per attivare il tentativo volontario di conciliazione il ministero segnala che l'originale della richiesta va consegnato alla Dpl a mano o inviato con raccomandata a/r o email certificata (non a mezzo fax), e con gli stessi mezzi inviata, in copia, alla controparte. Se le parti hanno già raggiunto una intesa, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente senza che le formalità possano in alcun modo pregiudicare il buon esito dell'accordo.

I funzionari della Dpl verificano la presenza nell'istanza di conciliazione dei contenuti essenziali, così da procedere a una eventuale integrazione o optare per l'improcedibilità. Se la controparte si costituisce, con proprie memorie, la Dpl invita il ricorrente a integrare la richiesta.

Quanto ai tempi della procedura, con il consenso del ricorrente il tentativo di conciliazione si svolge anche se il convenuto interviene dopo i 20 giorni previsti dalla legge, ma se l'adesione della controparte manca del tutto si può immediatamente presentare il ricorso al giudice.

*Direttore Dpl Macerata

Consigliere del **ministero del Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

